



Pontificia
Università
della
**SANTA
CROCE**

FACOLTÀ DI DIRITTO CANONICO

XXII CONVEGNO DI STUDI

IL DIRITTO ALL'EDUCAZIONE E ALL'INSEGNAMENTO

Roma, 12 - 13 marzo 2018

Il diritto dei fedeli all'educazione cristiana e la libertà di ricerca nelle scienze ecclesiastiche

Rev. Prof. Jorge Otaduy

Sessione antimeridiana di Lunedì 12 marzo

1. OSSERVAZIONI PRELIMINARI
2. ANTECEDENTI CONCILIARI E NORME ATTUALI IN MATERIA DI LIBERTÀ DI RICERCA
3. NATURA DEL DIRITTO ALLA LIBERTÀ DI RICERCA
4. CONTENUTO DEL DIRITTO ALLA LIBERTÀ DI RICERCA
5. SOGGETTO DEL DIRITTO ALLA LIBERTÀ DI RICERCA
 5. 1. IN SENSO PROPRIO
 5. 2. IN SENSO ESTENSIVO O IMPROPRIO
6. CONDIZIONI DI ESERCIZIO
 6. 1. LIBERTÀ GIUSTA
 6. 2. MODERAZIONE NELLA MANIFESTAZIONE DEI RISULTATI
7. LA ADESIONE AL MAGISTERO COME LIMITE ALLA LIBERTÀ DI RICERCA
 7. 1. CONSIDERAZIONI PRELIMINARI
 7. 2. TIPI DI MAGISTERO E GRADI DI ASSENSO
8. RISOLUZIONE DEI CONFLITTI



Pontificia
Università
della
**SANTA
CROCE**

FACOLTÀ DI DIRITTO CANONICO

XXII CONVEGNO DI STUDI

IL DIRITTO ALL'EDUCAZIONE E ALL'INSEGNAMENTO

Roma, 12 - 13 marzo 2018

Codice di diritto canonico

Can. 218 - Coloro che si dedicano alle scienze sacre godono della giusta libertà di investigare e di manifestare con prudenza il loro pensiero su ciò di cui sono esperti, conservando il dovuto ossequio nei confronti del magistero della Chiesa.

Can. 386 - §1. Il Vescovo diocesano è tenuto a proporre e spiegare ai fedeli le verità di fede che si devono credere e applicare nei costumi, predicando personalmente con frequenza; abbia anche cura che si osservino fedelmente le disposizioni dei canoni che riguardano il ministero della parola, soprattutto l'omelia e la formazione catechistica, in modo che venga offerta a tutti l'intera dottrina cristiana.

§2. Difenda con fermezza, usando i mezzi più adatti, l'integrità e l'unità della fede che si deve professare, riconoscendo tuttavia la giusta libertà nell'ulteriore approfondimento delle verità.

Costituzione Apostolica *Veritatis gaudium*, circa le università e le facoltà ecclesiastiche, 8 dicembre 2017

Art. 38. § 1. A norma del Concilio Vaticano II, in base all'indole propria delle singole Facoltà:

1° sia riconosciuta una giusta libertà (cfr *Gaudium et spes*, 59: *AAS* 58 [1966], 1080) di ricerca e di insegnamento perché si possa avere un autentico progresso nella conoscenza e nella comprensione della verità divina;

2° al tempo stesso appaia:

a) che la vera libertà di insegnamento è contenuta necessariamente entro i confini della Parola di Dio, così com'essa è costantemente insegnata dal Magistero vivo della Chiesa;

b) che parimenti la vera libertà di ricerca poggia necessariamente sulla ferma adesione alla Parola di Dio e su un atteggiamento d'ossequio verso il Magistero della Chiesa, al quale è stato affidato il compito di interpretare autenticamente la Parola di Dio.

§ 2. Perciò, in materia tanto importante e delicata, si deve procedere con fiducia e senza sospetto, ma anche con prudenza e senza temerarietà, soprattutto nell'insegnamento; si devono, inoltre, armonizzare con cura le esigenze scientifiche con le necessità pastorali del popolo di Dio.